



COMUNE DI VIAGRANDE
Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 31.03.21

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 4
ART. 2 – PRESUPPOSTO	pag. 4
ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO	pag. 4
ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTI PASSIVI	pag. 6
ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	pag. 6
ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	pag. 7
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	pag. 9
ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE	pag. 10
ART. 9 - RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	pag. 11
ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO	pag. 12
ART. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	pag. 12
ART. 12 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	pag. 13
ART. 13 - PIANO FINANZIARIO	pag. 13
ART. 14 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	pag. 14
ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	pag. 15
ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	pag. 15
ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	pag. 16
ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	pag. 17
ART. 19 - DECORRENZA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	pag. 18
ART. 20 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	pag. 18
ART. 21 - ZONE NON SERVITE	pag. 19
ART. 22 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	pag. 19
ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	pag. 19
ART. 24 - CONFERIMENTI AI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA	pag. 20
ART. 25 - COMPOSTAGGIO	pag. 20
ART. 26 - AGEVOLAZIONI E ESENZIONI	pag. 22
ART. 27 - CUMULO DI RIDUZIONI	pag. 23
ART. 28 - TRIBUTO GIORNALIERO	pag. 23
ART. 29 - TRIBUTO PROVINCIALE	pag. 24
ART. 30 - VERSAMENTO DELLA TASSA DEI RIFIUTI	pag. 24
ART. 31 - DICHIARAZIONE TARI	pag. 25
ART. 32 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE	pag. 28

ART. 33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	pag. 28
ART. 34 - VERIFICHE E POTERI DEL COMUNE	pag. 28
ART. 35 - ACCERTAMENTO	pag. 29
ART. 36 - SANZIONI, INTERESSI E RAVVEDIMENTO OPEROSO	pag. 31
ART. 37 - RATEAZIONE DI ATTI IMPOSITIVI	pag. 32
ART. 38 - RISCOSSIONE COATTIVA	pag. 32
ART. 39 - CONTENZIOSO	pag. 32
ART. 40 - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO	pag. 33
ART. 41 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 35
ART. 42 - NORMA DI RINVIO	pag. 36
ART. 43 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	pag. 36
ALLEGATI	pag. 37

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii. e le cui disposizioni, ai sensi dall'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che abolisce a decorrere dall'anno 2020 la IUC, sono espressamente fatte salve.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

ART. 2
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della (TARI), tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. salvo quanto previsto dal successivo art. 20.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3
DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 – Testo Unico Ambientale - “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.

2. I **rifiuti urbani**, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. b) ter introdotto dal D.Lgs. 116/2020, sono costituiti da:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies*;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

4. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d) si definiscono “rifiuti organici” i “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare.

5. Ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, sono **rifiuti speciali**:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (rifiuti urbani);

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) (rifiuti urbani);
- i) i veicoli fuori uso.

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria – TARI, è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici stesse o in caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ART. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono, altresì, soggette al tributo tutte le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, (tettoie, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, ..) la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo e quelle di cui al successivo art. 6.

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere;
- b) superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- c) edifici adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi alle attività di culto (cori, sagrati e simili), esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, ad usi diversi da quelli del culto, quali: oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili;
- d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;

- f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete;
- h) locali ed aree interclusi, impraticabili, in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- i) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

2. Per i casi, di cui alle precedenti lettere f., g., h., i., il contribuente deve presentare, a pena di decadenza la dichiarazione, su modello messo a disposizione dal Comune, di cui all'art. 31 unitamente alla documentazione comprovante lo stato di fatto dell'immobile e/o dei locali da escludere dalla tassazione.

3. Nel caso in cui la ristrutturazione o l'inagibilità o la mancanza di allacci ai servizi a rete riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare il tributo per i rifiuti per l'unità immobiliare oggetto di domicilio.

Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui all'art. 31, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno, altresì, essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

4. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto.

5. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

6. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli.

7. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse dal tributo le aree

scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, nonché le aree su cui eventualmente insista l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

9. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui ai commi precedenti, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione di cui all'art. 31, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno, altresì, essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune informa i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6, L. 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie imponibile resta quella calpestabile misurata secondo quanto normativamente previsto.

4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (come ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

ART. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi	30%
Farmacie	20%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Officine per riparazioni veicoli, gommisti e autocarrozzerie, officine di carpenteria metallica	40%
Elettrauto	40%
Macellerie e pescherie	40%
Falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie ceramiche e smalterie, autocarrozzerie, officine metalmeccaniche, laboratori di lavorazione infissi e fabbri	40%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, attività di lavorazioni del marmo e di altre pietre affini, vetro e attività musive	30%
Laboratori fotografici ed eliografici	30%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose; lavorazione di materie plastiche, vetro e vetroresina	30%

Distributore di carburante	20%
----------------------------	-----

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

5. La detassazione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a comunicare il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER presentando la dichiarazione di cui al successivo art. 31. Il riconoscimento ed il permanere della percentuale di riduzione di cui al comma 2 e 3 è, altresì, subordinato alla presentazione al Comune di copia del formulario di identificazione dei rifiuti e del trattamento degli stessi in conformità alla normativa vigente.

6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione, con eventuale efficacia retroattiva solo se opportunamente documentata.

ART. 9

RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 come sostituito dal D.Lgs. 116/2020 "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti

stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

2. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui al D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020 oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 13 del presente Regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. Non sono, pertanto, tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Ai sensi dell'art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 27 lettera b) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 13

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche, intese tali tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, e per utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle

modalità del servizio e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del PEF e dei coefficienti delle tariffe per il calcolo della tassa sui rifiuti urbani.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, nel rispetto di quanto disciplinato dal D.P.R. n. 158/1999 e ss.mm.ii.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo quanto regolamentato dal D.P.R. n. 158/1999 e ss.mm.ii.

3. I coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa sono deliberati dal Consiglio Comunale nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.

ART. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Viagrande si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento. L'utente è tenuto, comunque, a presentare la dichiarazione di cui all'art. 31.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Ai fini della determinazione della tariffa non vengono, tuttavia, considerati, se l'assenza viene adeguatamente documentata:

- i soggetti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
- i soggetti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività documentata fuori dal territorio regionale, purchè superiore a 183 giorni,

anche se non consecutivi.

Le situazioni di cui sopra devono essere dichiarate utilizzando i modelli indicati all'art. 31 allegando la debita e comprovante documentazione.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti comunicati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 31. In mancanza di un numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di tre persone, salva la possibilità dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.

6. Agli alloggi e relative pertinenze sfitti, diversi da quelli tenuti a disposizione dal contribuente e non aventi le caratteristiche per essere considerati esclusi dalla tassazione, è applicato lo schema tariffario considerando un unico occupante. Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000. L'accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo che il contribuente si impegna ad autorizzare con la presentazione dell'autocertificazione, pena decadenza del beneficio.

7. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un unico occupante se possedute o detenute da persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche comprendono tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo classificate, ai sensi del D.P.R. 158/1999, per comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in 30 tipologie di attività omogenee, in relazione alla qualità ed alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono deliberati dal Consiglio Comunale.

ART. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiari la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni; in tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 20 mq.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 19
DECORRENZA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cui all'art. 31 di cessata occupazione; in assenza di documentazione probante, ai fini della decorrenza della cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso, si considera la data di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente. Resta fermo il potere di verifica dell'ufficio. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
3. Le variazioni, intervenute nel corso dell'anno, in particolare delle superfici e/o delle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
4. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 20
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 656 della Legge n. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20 % della tariffa (riduzione applicata dell'80%), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia recuperato nei giorni successivi.
2. Tale riduzione verrà corrisposta all'utente nella bolletta dell'anno successivo all'evento, previa verifica dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto per l'anno in cui lo stesso evento si è verificato.

ART. 21
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani o, se al di fuori del citato perimetro, comunque di fatto servite.
2. Nel caso di servizio di raccolta basato sul sistema "porta a porta" tutte le utenze coinvolte dal servizio si intendono servite.

ART. 22
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 25% della quota variabile;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 25% della quota variabile;
 - c. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20% della quota variabile di fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 della imposta possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, debitamente comprovate, sono subordinate alla presentazione della dichiarazione entro la scadenza di cui all'articolo 31 del presente Regolamento.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'art. 31. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 23
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20% per la parte variabile , a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino da idonea documentazione quale, ad esempio, licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, debitamente comprovate, sono subordinate alla presentazione della dichiarazione entro la scadenza di cui all'articolo 31 del presente Regolamento.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'art. 31. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 24

CONFERIMENTI AI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA

1. Le utenze che conferiscono determinati rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta hanno diritto ad una riduzione a conguaglio della quota variabile della tariffa, calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. Un'apposita deliberazione della Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio Ecologia e Tutela Ambiente, definirà i criteri di determinazione delle riduzioni da applicare; a tal proposito il centro di raccolta sarà dotato di sistemi informatizzati per la rilevazione degli utenti e dei loro conferimenti. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 100% della quota variabile della tariffa.

ART. 25

COMPOSTAGGIO

1. Ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. qq-ter del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 116/2020, si definisce "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

2. Ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. ee del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, si definisce "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di

digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispettino i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione.

3. Il compostaggio sul luogo di produzione (ossia “il compostaggio di prossimità”) comprende, oltre all’autocompostaggio, anche il compostaggio di comunità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con decreto del Ministero dell’ambiente e per la cui disciplina si rimanda alla normativa del D. Lgs. 116/2020.

4. Ai sensi dell’art. 183, co. 1, lett. e), del D.L.vo 152/2006, per autocompostaggio si intende il “compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto”; per compostaggio di comunità si intende, invece il “compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti” (art. 183, co. 1, lett. qq-bis).

5. L’autocompostaggio, ai sensi dell’ art. 183, co. 1, lett. e), D.L.vo 152/2006, non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche a condizione che il compost, prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto.

6. Non è previsto un limite di quantità per i rifiuti trattati tramite autocompostaggio, tuttavia le quantità trattate devono essere congruenti con la tipologia di utenza che effettua l’attività. Per le utenze domestiche si considera generalmente una produzione di rifiuti organici pari a 80 kg/anno per ciascun componente del nucleo familiare (nota prot. n. 2776/RIN del 24 febbraio 2017). Per le utenze non domestiche i quantitativi saranno in funzione dell’attività svolta dall’utenza stessa (scuola, ospedale, esercizio commerciale, bar, ristorante, etc.).

7. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica la riduzione della parte variabile del 40 per cento. La riduzione è subordinata alla presentazione entro la scadenza di cui all'articolo 31 del presente Regolamento di apposita dichiarazione attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e di idonea documentazione a comprova dell'acquisto o del possesso di apposito compostatore.

8. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una riduzione della parte variabile del 40 per cento. La riduzione è subordinata alla presentazione entro la scadenza di cui all'articolo 31 del presente Regolamento di apposita dichiarazione attestante l'attivazione del compostaggio non domestico in modo continuativo e di idonea documentazione a comprova dell'acquisto o del possesso di apposito compostatore.

9. La richiesta di riduzione di cui ai commi 7 e 8 comporta l'impossibilità di usufruire del servizio comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani relativamente alla frazione organica prodotta. L'inosservanza di tale disposizione implica l'annullamento della riduzione applicata e il pagamento delle somme sgravate.

10. Il Comune di Viagrande potrà procedere al controllo e alla verifica dello svolgimento dell'attività del compostaggio in modo continuativo.

ART. 26 AGEVOLAZIONI E ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa gli immobili occupati dal Comune.
2. E' prevista una riduzione del 40% della quota variabile della tassa per i nuclei familiari:
 - a) in cui sia presente uno o più portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92 (limitatamente al periodo di validità della certificazione);
 - b) inseriti in progetti di assistenza sociale e in possesso di un reddito complessivo percepito non superiore all'importo dell'assegno sociale INPS, come rideterminato sulla base degli aumenti previsti per legge.

Tale soglia di reddito è determinata dal valore dell'assegno sociale parametrato al numero dei componenti il nucleo secondo la seguente scala di equivalenza:

n. di componenti	parametro
1	1,00
2	1,25
3	1,55
4	1,90
5	2,10

3. I soggetti ed i nuclei familiari in condizione di disagio sociale, seguiti in modo continuativo dai Servizi Sociali dell'Ente possono, inoltre, presentare domanda di esenzione.

4. Le richieste di cui ai commi 2 e 3 devono essere presentate annualmente, su apposita modulistica predisposta dal Comune, all'Area Servizi Sociali che avrà cura di accertare e certificare l'accesso al diritto di tali benefici. L'Area Servizi Sociali provvede ad inoltrare all'Ufficio Tributi le istanze positivamente esitate.

5. E' prevista una riduzione del 40% della parte variabile della Tari, previa verifica dei requisiti, per le Associazioni Onlus ed Enti non commerciali. La richiesta di agevolazione dovrà essere presentata secondo quanto indicato all'art. 31.

6. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

7. È, inoltre, riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, su istruttoria dell'Area Servizi sociali, ulteriori forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, al di fuori delle ipotesi indicate nel presente articolo, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.

ART. 27

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 1 (una).

ART. 28

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. Il canone di cui all'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019 sostituisce, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, di cui al comma 842 del suddetto articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza comunicano all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 29

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 30

VERSAMENTO DELLA TASSA DEI RIFIUTI

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite altre modalità di pagamento previste dalla normativa vigente.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nelle delibere ARERA, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate con scadenza almeno bimestrale, nei mesi da marzo a dicembre, o in unica soluzione entro la scadenza della terza rata del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere applicati anche in unica soluzione.

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri eventi di natura straordinaria.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00 (cinque). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. Tale limite non è applicato al tributo giornaliero.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 36, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
8. Qualora il plico contenente l'avviso di pagamento e i modelli di delega F24 da utilizzare per i relativi versamenti sia stato notificato anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, in caso di mancato o parziale versamento, si procederà direttamente alla notifica del conseguente avviso di accertamento con irrogazione delle sanzioni e degli interessi di mora, senza procedere all'invio del sollecito di pagamento.

ART. 31 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione originaria ovvero quella relativa alle variazioni di utenza o alle richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni di cui agli articoli precedenti deve essere presentata, utilizzando

i moduli predisposti dal Comune, entro 90 giorni da quando si verifica il fatto che determina la variazione del tributo.

4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) allegando la dichiarazione firmata e copia di un documento di riconoscimento, ovvero, la denuncia firmata digitalmente. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale o alla data del rapporto di avvenuta consegna per le trasmissioni tramite posta elettronica certificata.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza.
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica.
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali.
- d. Numero degli occupanti i locali.
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti i locali.
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione.
- g. Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile.
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza.
- i. L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata.
- j. La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente, PEC.
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica.
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società.
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne.

- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali.
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile.
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza.
- i. L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- j. La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non vengano comunicate variazioni che incidano sulla determinazione della tassa, ovvero siano verificate d'ufficio situazioni che modificano il calcolo della Tari o infine la denuncia sia relativa a situazioni non continuative.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini di 90 giorni dal verificarsi dell'evento, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi e/o gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della denuncia di variazione di cui al comma 3. In mancanza di dichiarazione spontanea, la tassa, intestata al contribuente defunto, viene notificata, ai sensi del comma 4 dell'art. 65 D.P.R. n. 600/1973 e ss.mm.ii., agli eredi del dante causa, collettivamente e impersonalmente, presso l'ultimo domicilio dello stesso, fatta salva la facoltà dell'ente, nel caso che non sia stato individuato alcun erede, di richiedere al Tribunale in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) che sia fissato un termine per l'accettazione dell'eredità (art. 481 c.c.) e/o la nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.).

9. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 32

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento fissati all'art. 30 del presente Regolamento.

ART. 33

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 34

VERIFICHE E POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando un preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, anche stipulando apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire specifico documento di riconoscimento.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono invitati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

ART. 35 ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi

versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero qualora ne ricorrano i presupposti, mediante posta elettronica certificata, un apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che il suo contenuto essenziale non sia riportato nell'atto medesimo.

2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La firma autografa dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 ovvero con firma digitale secondo le modalità di cui al D. Lgs. 82/2005 e del D. Lgs. 217/2017.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, decorsi i termini utili per la proposizione del ricorso, ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto senza che sia stato effettuato il versamento, gli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, purché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Negli avvisi deve essere indicato l'ufficio al quale rivolgersi per ottenere informazioni in merito all'atto impositivo, del responsabile del procedimento, dell'organo al quale proporre un riesame anche in merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere nonché il termine di sessanta giorni entro il quale è possibile effettuare il relativo pagamento.

7. Non si procederà all'emissione di accertamento qualora l'importo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

ART. 36
SANZIONI, INTERESSI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e ss.mm.ii. Ai sensi della medesima disposizione, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta' (15%). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo (1%) per ciascun giorno di ritardo. Le sanzioni previste nel presente comma non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. Per tali sanzioni non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, prevista dall'art. 1 comma 696 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii..
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, prevista dall'art. 1 comma 697 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii..
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32 comma 1 lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500, prevista dall'art. 1 comma 698 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii..
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, da quando sono diventati esigibili.
7. Nel caso in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza il contribuente può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso con la riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 come da ultimo aggiornato dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020.

ART. 37
RATEAZIONE DI ATTI IMPOSITIVI

1. Su richiesta del debitore, e nel caso in cui lo stesso versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, l'ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo lo schema previsto dal comma 796 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 ovvero:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

In deroga alla lettera a) di tale disposizione normativa, viene estesa la possibilità di effettuare il pagamento rateale dei debiti fino a euro 100 in massimo di tre rate mensili.

2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento nell'istanza di dilazione.

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato.

ART. 38
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale ovvero, dal 1° gennaio 2020, dell'accertamento divenuto esecutivo entro i termini stabiliti, il Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 e ss.mm.ii. o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e ss.mm.ii. procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti, tenendo anche conto delle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.

ART. 39
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 40

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

1. Gli istituti deflativi sono procedure finalizzate ad evitare l'insorgere del contenzioso davanti alle Commissioni Tributarie, a seguito di attività accertative relative ad entrate tributarie di competenza comunale, comprendendo le attività nella fase della riscossione, nonché le procedure di diniego dei rimborsi.

- Istituto dell'interpello - Misura indirettamente deflattiva delle controversie tributarie e, soprattutto, finalizzata ad una corretta collaborazione tra contribuente e soggetto impositore. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dagli articoli 1 ed 11 della Legge 27 luglio 2000, n.212, concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e dal D.Lgs. 24/9/2015, n. 156 e s.m.i. recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario". Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e, quindi, non sospende i termini per la presentazione del ricorso. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, è, però, vincolante anche se con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine previsto, s'intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

- Autotutela - La materia è disciplinata nell'art. 2-quater del D.L. n 564/94 e nel D.M. 11.2.97, n. 37. Consiste nel potere discrezionale dell'ente di riesaminare criticamente, su istanza di parte o d'ufficio, i propri atti e di disporre la caducazione totale o parziale in un tempo ragionevole allorché appaiano illegittimi (nella forma) o infondati (nella sostanza) e sussista un interesse pubblico alla loro eliminazione (giusta imposizione, regolare percezione dei tributi, eliminazione di contenziosi), tenendo conto anche degli interessi dei destinatari.

Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto.

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.

L'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se:

- il giudizio è ancora pendente;
- l'atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
- il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

L'annullamento dell'atto illegittimo comporta automaticamente l'annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l'annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l'obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune. La presentazione di un'istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario.

• Acquiescenza –Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l'opportunità, ai sensi dell'articolo 15 D.Lgs. 218/1997, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita "acquiescenza", comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:

- rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
- paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

• Definizione agevolata - La definizione agevolata delle sanzioni consente di fruire della riduzione delle sanzioni al terzo dell'irrogato se il versamento della loro totalità avviene entro il termine di presentazione del ricorso (artt. 16 e 17 del DLgs. n 472/97). Se al contribuente è stato notificato un avviso di accertamento, è possibile definire le sanzioni al terzo e, nel contempo, ricorrere in Commissione tributaria per l'imposta. L'esito del processo, però, non avrà effetto sulle sanzioni proprio in ragione della definizione.

La definizione è esclusa per le violazioni sui ritardati versamenti di tributi (art. 17 del DLgs. 472/97) e sulla compensazione dei crediti inesistenti (art. 13 del DLgs. 471/97).

• Accertamento con adesione - L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. n. 218 del 19.6.98. L'istituto permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati ed obiettivamente determinabili.

E' un "accordo" tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

Il procedimento può attivarsi su iniziativa d'ufficio tramite un invito a comparire per tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento. Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi d'imposta indicati nell'invito.

Il contribuente stesso può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all'ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un'eventuale definizione.

Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l'atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall'ufficio.

- Reclamo/mediazione - L'istituto è stato introdotto dall'art. 39, c.9, del Decreto-Legge n.98 del 2011 che ha inserito l'art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992. Quest'ultima disposizione è stata modificata dall'art. 9, c.1, lett. l), del decreto legislativo n. 156 del 2015 e dall'art. 10 del Decreto Legge n. 50 del 2017. Il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce gli effetti anche di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa; la responsabilità della procedura è in capo al soggetto individuato da specifico atto di Giunta Comunale.

Il ricorso non è procedibile sino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Il termine per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del termine di conclusione della procedura di reclamo mediazione sopra indicata.

- Conciliazione giudiziale - Tutte le controversie tributarie, in primo e in secondo grado, possono essere oggetto di conciliazione giudiziale (artt. 48-48-ter del D.Lgs. n 546/92).

Non vi sono limiti di alcun genere, quindi si può trattare di qualsiasi imposta e di qualsiasi atto impugnato in Commissione tributaria. Il difensore, al fine di poter sottoscrivere l'accordo, deve essere munito di procura specifica rilasciata dal contribuente, trattandosi di disposizione del diritto in contesa.

Nulla vieta di conciliare le liti di rimborso o di pervenire ad una conciliazione che abbia come effetto la sola riduzione delle sanzioni amministrative.

Detto istituto si sostanzia in un accordo tra ente impositore e contribuente, ed ha come principale effetto la riduzione delle sanzioni, che può essere al 40% del minimo (in primo grado) oppure al 50% del minimo (in secondo grado). Ove le parti raggiungano un accordo in sede di mediazione, la riduzione delle sanzioni è invece al 35% del minimo.

2. Gli strumenti deflativi sono elencati nel presente articolo a mero scopo informativo. Le modalità di attivazione, la regolamentazione e l'aggiornamento degli istituti deflativi sono disciplinati da specifici regolamenti comunali e ove mancanti dalle normative vigenti.

ART. 41

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento del tributo e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) viene effettuato da tutti i soggetti incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare agli eventuali soggetti incaricati interni ed esterni le banche dati e la documentazione necessaria alla corretta applicazione della tassa.
4. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) ogni soggetto obbligato al pagamento deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.
5. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata agli incaricati.

ART. 42

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 43

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.

2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini dei tributi disciplinati dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO L-QUATER

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 116/2020

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>

<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ALLEGATO L-QUINQUIES

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 116/2020

1. *Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.*
2. *Cinematografi e teatri.*
3. *Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.*
4. *Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.*
5. *Stabilimenti balneari.*
6. *Esposizioni, autosaloni.*
7. *Alberghi con ristorante.*
8. *Alberghi senza ristorante.*
9. *Case di cura e riposo.*
10. *Ospedali.*
11. *Uffici, agenzie, studi professionali.*
12. *Banche ed istituti di credito.*
13. *Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.*
14. *Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.*
15. *Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.*
16. *Banchi di mercato beni durevoli.*
17. *Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.*
18. *Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.*
19. *Carrozzeria, autofficina, elettrauto.*
20. *Attività artigianali di produzione beni specifici.*
21. *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.*
22. *Mense, birrerie, hamburgerie.*
23. *Bar, caffè, pasticceria.*
24. *Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.*
25. *Plurilicenze alimentari e/o miste.*
26. *Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.*
27. *Ipermercati di generi misti.*
28. *Banchi di mercato generi alimentari.*
29. *Discoteche, night club.*

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

<i>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

L'art. 58-quinquies della Legge 157/2019 ha modificato l'allegato 1 al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **RICOLLOCANDO GLI STUDI PROFESSIONALI DALLA CATEGORIA TARIFFARIA 11 ALLA CATEGORIA 12**, a decorrere dall'anno 2020.